

Commissione per la Revisione dello Statuto UGEI

Proposte di modifica statutaria

STATUTO ATTUALE

Capo I - Principi generali

Art. 1

L'Unione Giovani Ebrei d'Italia coordina ed unisce le associazioni giovanili ebraiche ed i giovani ebrei che ad essa aderiscono.

Art. 2

L'UGEI ha il compito di sviluppare la coscienza ebraica dei propri iscritti ed a questo scopo si impegna a:

- a) diffondere lo studio della lingua e la conoscenza della cultura ebraica;
- b) rispettare le norme tradizionali dell'ebraismo e garantire all'interno delle proprie attività le condizioni che ne consentano l'osservanza;
- c) offrire la più fattiva collaborazione con lo Stato d'Israele in qualsiasi azione che possa aiutarne il consolidamento come Stato democratico e che possa determinare il progresso del popolo ebraico, stabilire o mantenere attivi i vincoli culturali o ideali con Eretz Israel, quale centro di vita e di pensiero ebraico, favorire ogni iniziativa atta a far conoscere la realtà operante in esso, in particolare ai giovani che intendano compiere l'Alyah;

MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Capo I - Principi generali

Art . 1

Articolo non modificato

Art. 2

L'UGEI ha il compito di sviluppare la coscienza ebraica dei propri iscritti ed a questo scopo si impegna a:

- a) creare uno spazio di incontro, riflessione ed approfondimento per i giovani ebrei d'Italia;
- b) diffondere la conoscenza della cultura ebraica e lo studio della lingua;
- c) preparare i giovani ad impegnarsi con senso di responsabilità nella vita delle Comunità Ebraiche;

d) preparare i giovani ad impegnarsi con senso di responsabilità nella vita delle Comunità Ebraiche;

e) tenere viva la memoria storica della Shoà, facendo sì che le nuove generazioni ne traggano insegnamento; combattere ogni forma di falsificazione storica; difendere e tramandare il patrimonio morale ed ideale della Resistenza al nazifascismo;

f) combattere le ideologie e le organizzazioni che abbiano carattere fascista, nazista, totalitario o comunque antidemocratico o razzista; neghino il diritto all'esistenza del popolo ebraico nella diaspora ed in Eretz Israel; neghino ad Israele i suoi diritti di Stato sovrano;

g) collaborare, sulla base di una reciproca e assoluta indipendenza e libertà di opinioni ed azioni, con gli organi rappresentativi dell'ebraismo italiano e gli enti ebraici nazionali ed internazionali, nonché con gli altri movimenti ebraici che si propongono di promuovere gli eterni ideali della pace, della libertà, della democrazia, del progresso, della fratellanza.

d) rispettare i dettami dell'ebraismo e garantire all'interno delle proprie attività le condizioni che ne consentano l'osservanza;

e) offrire la più fattiva collaborazione con lo Stato d'Israele in qualsiasi azione che possa aiutarne il consolidamento come Stato democratico e che possa determinare il progresso del popolo ebraico; stabilire o mantenere attivi i vincoli culturali o ideali con Eretz Israel, quale centro di vita e di pensiero ebraico; favorire ogni iniziativa atta a far conoscere la realtà operante in tale Paese, in particolare ai giovani che intendano compiere l'Alyah;

f) tenere viva la memoria storica della Shoà, facendo sì che le nuove generazioni ne traggano insegnamento; combattere ogni forma di falsificazione storica; difendere e tramandare il patrimonio morale ed ideale della Resistenza al nazifascismo;

g) combattere le ideologie e le organizzazioni che abbiano carattere fascista, nazista, totalitario o comunque antidemocratico o razzista neghino il diritto all'esistenza del popolo ebraico nella diaspora ed in Eretz Israel; neghino ad Israele i suoi diritti di Stato sovrano;

h) collaborare, sulla base di una reciproca e assoluta indipendenza e libertà di opinioni ed azioni, con gli Organi rappresentativi dell'ebraismo italiano e gli Enti ebraici nazionali ed internazionali, nonché con gli altri movimenti ebraici che si propongono di promuovere gli eterni ideali della pace, della libertà, della democrazia, del progresso, della fratellanza.

Art. 3

L'UGEI è apartitica.

Art. 4

I gruppi locali ed i singoli iscritti si impegnano a sostenere sia moralmente sia materialmente l'UGEI, secondo le direttive stabilite dal Congresso.

Ogni gruppo locale rimane autonomo nei limiti del presente Statuto.

Art. 5

Sono organi dell'UGEI: il Congresso, l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio Esecutivo, il Presidente, il Collegio dei Garanti, Ha-Tikwà e il sito www.ugei.it

Art. 6

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso secondo le modalità previste dal seguente Capo II.

Art. 3

L'UGEI è apartitica.

L'Organizzazione ha durata illimitata ed ha sede in Roma, Lungotevere Sanzio 9.

È facoltà del Consiglio Esecutivo istituire sedi locali su tutto il territorio nazionale ed estero, compatibilmente con le esigenze dell'associazione.

Art. 4

Articolo non modificato

Art. 5

Sono organi dell'UGEI: il Congresso, l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio Esecutivo, il Presidente, il Collegio dei Garanti.

L'Ugei si avvale di Ha-Tikwà e del sito www.ugei.it - quali strumenti di comunicazione ufficiale - per divulgare le attività dell'organizzazione e i principi di cui art. 2.

Art. 6

Art. non modificato

Capo II – REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Titolo I – Adesioni

Art. 7

Possono iscriversi all'UGEI, attraverso i gruppi federati o direttamente, nei casi previsti dall'Art. 10, i giovani ebrei in età compresa tra i 18 ed i 35 anni, dimoranti in Italia, sottoscrivendo il presente Statuto e versando la relativa quota.

Art. 8

Ogni associazione giovanile ebraica operante in Italia ha facoltà di federarsi all'UGEI se risponde ai seguenti requisiti:

- a) avere un numero minimo di iscritti ebrei tra i 18 ed i 35 anni;
- b) avere uno statuto democratico che non contrasti con quello dell'UGEI.

Capo II – REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Titolo I – Adesioni

Art. 7

Possono iscriversi all'UGEI i giovani ebrei in età compresa tra i 18 ed i 35 anni, iscritti ad una Comunità Ebraica Italiana, che condividano i principi di cui al presente Statuto e versino la quota associativa stabilita periodicamente dal Consiglio Esecutivo.

Possono fare richiesta d'iscrizione i giovani ebrei in età compresa tra i 18 ed i 35 anni dimoranti in Italia ma non iscritti ad alcuna Comunità Ebraica.

Sull'ammissione decide il Consiglio Esecutivo, eventualmente sentito il Rabbino Capo della Comunità del richiedente.

Contro la decisione del Consiglio Esecutivo, l'interessato o il Rabbino individuato ai sensi del comando precedente, possono ricorrere alla Consulta Rabbinica che decide in ultima istanza.

L'iscrizione ha validità fino al successivo Congresso ordinario.

Art. 8

Ogni associazione giovanile ebraica operante in Italia ha facoltà di costituirsi gruppo locale dell'UGEI se risponde alle seguenti condizioni:

- a) avere un numero minimo di iscritti ebrei tra i 18 ed i 35 anni;
- b) ove abbia uno statuto proprio che esso sia democratico e che non contrasti con quello dell'UGEI.

c) presentare domanda scritta di adesione al Consiglio Esecutivo almeno 30 giorni prima del Congresso, secondo quanto stabilito dalle norme applicative.

d) sottoscrivere il presente Statuto.

L'iscrizione è deliberata dal Consiglio Esecutivo e deve comunque essere ratificata dal primo Congresso ordinario successivo a tale delibera.

Art. 9

Per aderire all'UGEI le associazioni devono:

a) sottoscrivere il presente Statuto;

b) presentare domanda scritta di adesione al Consiglio Esecutivo almeno 30 giorni prima del Congresso, secondo quanto stabilito dalle norme applicative. L'iscrizione deve comunque essere ratificata dal Congresso ordinario.

Articolo eliminato

Art. 10

Nel caso i singoli giovani ebrei non possano e/o non vogliano appartenere ad un gruppo federato all'UGEI, né siano in grado di costituirne uno nuovo, possono aderire direttamente all'UGEI. L'iscrizione ha validità fino al successivo Congresso ordinario.

Articolo eliminato

Art. 11

Art. 9

L'esclusione del Gruppo federato o del singolo per sopravvenuto contrasto con il presente Statuto è disposta dal Congresso. Il Consiglio Esecutivo può deciderne la sospensione sino al Congresso successivo.

CAPO III - ORGANI

Art. 12

Organo supremo* dell'UGEI è il Congresso. Al Congresso partecipano con diritto di voto tutti gli iscritti all'UGEI, che ne abbiano fatto richiesta al Consiglio Esecutivo o alla Presidenza e che si siano presentati entro la prima giornata dei lavori. Chi non ha mai partecipato ad una attività dell'UGEI, per avere diritto di voto, deve farne richiesta al Consiglio Esecutivo entro quindici giorni dalla data del Congresso.

L'esclusione del Gruppo locale o del singolo per contrasto con il presente Statuto è disposta dal Consiglio Esecutivo e ratificata dal primo Congresso utile.

Nelle more della convocazione del Congresso, il Consiglio Esecutivo, per gravi e giustificati motivi, può comunque deciderne la sospensione.

CAPO III - ORGANI

TITOLO I - L'Assemblea dei Delegati

Art. 10

L'Assemblea dei Delegati è composta da X membri eletti a suffragio universale da tutti gli aventi diritti al voto di cui all'art. 7, in circoscrizioni corrispondenti alle Comunità Ebraiche locali.

L'Assemblea dei Delegati ha le seguenti funzioni:

- a) eleggere il Consiglio Esecutivo Ugei
 - b) verificare l'applicazione delle mozioni approvate dal Congresso.
 - c) Monitorare il buon andamento dell'Associazioni ed il corretto perseguimento dei fini statutari.
- Per assolvere le proprie funzioni, l'Assemblea dei Delegati può creare al suo interno commissioni tematiche, che devono relazionare al Consiglio Esecutivo del proprio operato.

TITOLO II - Il Congresso

Art. 11

Organo sovrano dell'UGEI è il Congresso.

Il Congresso è composto dall'Assemblea dei Delegati, e da un rappresentante per ogni gruppo locale formalmente riconosciuto.

Il Congresso è convocato dal Presidente, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora, nonché l'odg.

La convocazione del Congresso ordinario deve essere affissa, almeno trenta giorni prima dell'apertura, nella sede dell'UCEI, delle Comunità Ebraiche Locali e mediante pubblicazione sul sito internet dell'UGEI.

Il Congresso in sede straordinaria è convocato dal Presidente su delibera, a maggioranza assoluta, del Consiglio Esecutivo, oppure su richiesta motivata di almeno sessanta iscritti all'UGEI.

In tale caso, la convocazione dovrà essere effettuata secondo le modalità di cui al comma 6, almeno sessanta giorni dall'apertura del Congresso.

Art. 13

Ogni gruppo federato può nominare un rappresentante con diritto di voto.

Articolo eliminato

Art. 14

Il Congresso in sede ordinaria è convocato dal Presidente almeno trenta giorni dall'apertura del Congresso, mediante comunicazione della convocazione nella sede dell'Unione, nelle Comunità Ebraiche, presso le sedi dei gruppi federati e mediante pubblicazione sul sito internet dell'UGEI.

Articolo eliminato

Il Congresso in sede straordinaria è convocato dal Presidente su delibera, a maggioranza assoluta, del Consiglio Esecutivo, oppure su richiesta di almeno sessanta iscritti all'UGEI. La convocazione avviene mediante comunicazione nella sede dell'Unione, nelle Comunità Ebraiche, presso le sedi dei gruppi locali e mediante pubblicazione sul sito internet dell'UGEI almeno sessanta giorni dall'apertura del Congresso.

Art. 15

La partecipazione al Congresso con diritto di voto è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Esecutivo.

Art. 16

Spetta al Congresso riunito in sede ordinaria:

- a) discutere ed approvare la Relazione finale ed il Bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Esecutivo unitamente alla Relazione del/i Revisore/i dei Conti;
- b) determinare l'attività futura dell'UGEI per il raggiungimento dei fini statutari, indicandone le modalità e i mezzi;
- c) discutere e deliberare su ogni questione che il Presidente, il Consiglio Esecutivo e gli aventi diritto al voto richiedano sia esaminata, previa inserzione nell'ordine del giorno come da Norme applicative;
- d) determinare la quota annuale dovuta da ciascun iscritto;

Art. 12

(Da valutare in sede di Congresso)

Art. 13

Spetta al Congresso riunito in sede ordinaria:

- a) discutere ed approvare la Relazione finale ed il Bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Esecutivo unitamente alla Relazione del/i Revisore/i dei Conti;
- b) determinare l'indirizzo delle attività dell'UGEI per il raggiungimento dei fini statutari, indicandone le modalità e i mezzi;
- c) discutere e deliberare su ogni questione che il Presidente, il Consiglio Esecutivo e gli aventi diritto al voto richiedano sia esaminata, previa inserzione nell'ordine del giorno come da Norme applicative;
- d) determinare la quota annuale dovuta da ciascun iscritto;
- e) determinare il numero ed eleggere il Consiglio Esecutivo ed i Revisori dei Conti;
- f) deliberare modifiche allo Statuto, ad esclusione degli artt. 2, 3 e delle Norme applicative (Da discutere in Congresso).

e) determinare il numero ed eleggere il Consiglio Esecutivo ed i Revisori dei Conti;

f) deliberare modifiche allo Statuto, ad esclusione degli artt.2 e 3, ed alle Norme applicative. Delibere riguardanti modifiche del presente Statuto possono essere prese limitatamente ai punti specificatamente indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 17

Spetta al Congresso riunito in sede straordinaria:

a) discutere e deliberare sugli argomenti all'O.d.G. così come formulati nella richiesta di convocazione;

b) deliberare modifiche agli artt.2 e 3 del presente Statuto.

Il Congresso con una mozione motivata può rivedere la validità del mandato al Consiglio Esecutivo quando, in riferimento agli argomenti posti all'O.d.G., esistano gravi discordanze tra le delibere adottate in Congresso e le linee politiche seguite dal Consiglio Esecutivo stesso. In caso di revoca del mandato si procederà alle elezioni del nuovo Consiglio Esecutivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'UGEI occorre la maggioranza dei due terzi del numero totale degli aventi diritto al voto previsti al Congresso. In caso di scioglimento il Congresso dovrà stabilire a chi verranno devolute le attività dell'Unione.

Delibere riguardanti modifiche del presente Statuto possono essere prese limitatamente ai punti specificatamente indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 14

Spetta al Congresso riunito in sede straordinaria:

a) discutere e deliberare sugli argomenti all'O.d.G. così come formulati nella richiesta di convocazione;

b) deliberare modifiche agli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

Il Congresso con una mozione motivata può rivedere la validità del mandato al Consiglio Esecutivo quando, in riferimento agli argomenti posti all'O.d.G., esistano gravi discordanze tra le delibere adottate in Congresso e le linee politiche seguite dal Consiglio Esecutivo stesso. In caso di revoca del mandato si procederà alle elezioni del nuovo Consiglio Esecutivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'UGEI occorre la maggioranza dei due terzi del numero totale degli aventi diritto al voto previsti al Congresso. In caso di scioglimento il Congresso dovrà stabilire a quale associazione avente fini similari dovrà essere devoluto il patrimonio dell'UGEI.

Art. 18

a) il congresso si apre con la presenza di almeno venti partecipanti aventi diritto al voto. Per

a validità delle sedute è necessaria la presenza di un terzo degli aventi diritto al voto, con un minimo di undici votanti.

b) Il Congresso è sovrano e le sue delibere non sono limitate se non dal presente Statuto.

c) Le delibere sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

d) Per le modifiche alle norme applicative è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto accreditati.

e) Per le modifiche statutarie occorre una maggioranza pari ai due terzi del numero massimo degli aventi diritto al voto accreditati.

Art. 19

Presidenza del Congresso.

Art. 15

Il congresso si apre con la presenza di almeno venti partecipanti aventi diritto al voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un terzo degli aventi diritto al voto, con un minimo di undici votanti.

Il Congresso è sovrano e le sue delibere non sono limitate se non dal presente Statuto.

Le delibere sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

Per le modifiche alle norme applicative è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto accreditati.

Per le modifiche statutarie occorre una maggioranza pari ai due terzi del numero massimo degli aventi diritto al voto accreditati.

Art. 16

Il Presidente UGEI apre il Congresso per le operazioni di accreditamento degli aventi diritto al voto ed elezione dell'ufficio di Presidenza, a cui possono essere chiamati anche persone diverse dagli aventi diritto al voto, esclusi i membri del Consiglio Esecutivo.

Il Presidente apre il Congresso per le operazioni di accreditamento degli aventi diritto al voto ed elezione dell'ufficio di Presidenza, a cui possono essere chiamati anche persone diverse dagli aventi diritto al voto, esclusi i membri del Consiglio Esecutivo.

La presidenza deve dichiarare aperte e chiuse tutte le sessioni, far approvare l'O.d.G., condurre la discussione, assicurare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, dare la parola, mettere le mozioni ai voti ed annunciare i risultati. La Presidenza decide sull'ammissibilità al voto delle mozioni d'ordine e può proporre l'aggiornamento o la chiusura di una discussione, o l'aggiornamento o la chiusura di una seduta.

Titolo II - Il Consiglio Esecutivo

Art. 20

Il Consiglio Esecutivo è l'organo a cui è demandata l'applicazione della volontà del Congresso e la realizzazione dei fini statutari.

I membri del

Consiglio Esecutivo devono essere iscritti all'UGEI.

Art. 21

L'elezione avviene a scrutinio segreto in sede congressuale; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio; in caso di ulteriore parità prevarranno nell'ordine: il numero di mandati ricoperti in qualità di consigliere e l'anzianità.

All'apertura dei lavori congressuali sarà cura del Presidente o di un suo delegato spiegare compiutamente ai soci il significato e l'importanza del Congresso, nonché le attività che verranno poste in essere durante lo stesso, in ossequio a quanto previsto dalle norme applicative.

La Presidenza del Congresso deve dichiarare aperte e chiuse tutte le sessioni, far approvare l'O.d.G., condurre la discussione, assicurare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, dare la parola, mettere le mozioni ai voti ed annunciare i risultati. La Presidenza decide sull'ammissibilità al voto delle mozioni d'ordine e può proporre l'aggiornamento o la chiusura di una discussione o di una seduta.

Titolo III - Il Consiglio Esecutivo

Art. 17

Articolo non modificato

Art. 18

Il Consiglio esecutivo è eletto dal Congresso, a scrutinio segreto.

Il Consiglio così eletto si insedia tra il 1° ed il 15 gennaio e resta in carica un anno. I consiglieri sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento al mandato ricevuto.

Spetta al Consiglio Esecutivo designare di anno in anno la sede dell'Ugei

Art. 22

Nella sua prima seduta, da tenersi possibilmente subito dopo la fine del congresso, i consiglieri neo eletti provvedono al proprio interno, a maggioranza assoluta, all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere, del consigliere responsabile di Ha-Tikwà e del responsabile del sito www.ucei.it.

Art. 23

All'interno del Consiglio non possono essere eletti rappresentanti in quota superiore ad 1/3, appartenenti rispettivamente alla Comunità Ebraica di Roma, di Milano e delle piccole Comunità.

Ai fini della ripartizione per collegi si fa riferimento alla Comunità Ebraica di iscrizione. Casi specifici basati sulla dimora verranno decisi volta per volta dal Collegio dei Garanti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio; in caso di ulteriore parità prevarranno nell'ordine: il numero di mandati ricoperti in qualità di consigliere e l'anzianità.

Il Consiglio così eletto si insedia tra il 1° ed il 15 gennaio e resta in carica un anno.

I consiglieri sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese sostenute per adempimento al mandato ricevuto.

Art. 19

Nella sua prima seduta, da tenersi possibilmente al termine del medesimo Congresso di elezione, i consiglieri eletti provvedono al proprio interno, a maggioranza assoluta, all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere, del Consigliere responsabile di Ha-Tikwà e del sito www.ucei.it.

Le riunioni successive sono convocate dal Presidente almeno ogni tre mesi. La convocazione deve essere comunicata con un preavviso minimo di sette giorni a tutti i consiglieri, anche con il mezzo telematico.

Art. 20

Si ritiene valida la riunione di Consiglio ove sia presente la metà più uno dei Consiglieri ivi compreso il Presidente, o un delegato dallo stesso.

Le delibere del Consiglio Esecutivo vengono prese con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. ~~Le riunioni successive sono convocate dal Presidente almeno ogni tre mesi. La convocazione deve essere comunicata con un preavviso minimo di sette giorni a tutti i consiglieri e gruppi federati.~~

Art. 24

Le riunioni del Consiglio sono di norma aperte a tutti gli iscritti, senza diritto di parola salva diversa decisione del Consiglio. Il Consiglio Esecutivo è tenuto a convocare almeno una riunione a cui partecipano con diritto di parola un rappresentante per ciascun gruppo federato, riunione durante la quale si affrontano le questioni inerenti i rapporti tra i gruppi federati e l'Unione, nonché proposte di collaborazione. Delle riunioni di Consiglio è redatto pubblico verbale. Le delibere vengono inviate ai gruppi federati che ne facciano richiesta.

Art. 25

In caso di dimissioni o di assenza ingiustificata a tre riunioni di Consiglio consecutive da parte di uno dei suoi membri, il Consiglio Esecutivo procede alla sua sostituzione, seguendo l'ordine di preferenza avutosi durante l'ultimo Congresso, subentrano i candidati non eletti.

Si ritiene valida la riunione di Consiglio ove sia presente la metà più uno dei Consiglieri ivi compreso il Presidente, o un delegato dallo stesso.

Le delibere del Consiglio Esecutivo vengono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti.

Delle riunioni di Consiglio è redatto pubblico verbale da parte del Presidente o di un suo delegato. Detto verbale viene inviato ai singoli iscritti ed ai gruppi locali che ne facciano richiesta.

Art. 21

Le riunioni del Consiglio sono di norma aperte a tutti gli iscritti, senza diritto di parola, salva diversa decisione del Consiglio. E' facoltà del Consiglio invitare a partecipare alle riunioni dello stesso, singoli iscritti o soggetti esterni. Il Consiglio Esecutivo è tenuto a convocare almeno una riunione all'anno a cui partecipano con diritto di parola un rappresentante per ciascun gruppo locale, riunione nella quale si affrontano le questioni inerenti i rapporti tra i gruppi locali.

Art. 22

In caso di dimissioni o di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive da parte di un Consigliere, il Consiglio Esecutivo può procedere alla sua sostituzione seguendo l'ordine di preferenza avutosi durante l'ultimo Congresso.

Nel caso in cui il numero dei consiglieri eletti scenda al di sotto della metà dei componenti del Consiglio, il Presidente dovrà convocare senza indugio un Congresso Straordinario per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Esecutivo.

Le variazioni della composizione del Consiglio dovranno essere comunicate entro quindici giorni ai gruppi federati e pubblicate su Ha-Tikwà.

Art. 26

Il Consiglio Esecutivo potrà istituire commissioni di lavoro e di studio per espletare i compiti affidatigli, chiamando a farne parte anche persone esterne al Consiglio.

Ciascuno dei chiamati risponde del proprio operato di fronte al Consiglio Esecutivo.

Art. 27

La responsabilità del Consiglio Esecutivo nell'adempimento delle proprie funzioni è collettiva e solidale, a meno che qualcuno dei suoi membri abbia fatto dichiarazione di voto contraria o sia stato assente.

Titolo III - Il Presidente

Art. 28

Nel caso in cui il numero dei consiglieri eletti scenda al di sotto della metà dei componenti del Consiglio, il Presidente dovrà convocare senza indugio il Congresso per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Esecutivo.

Le variazioni della composizione del Consiglio dovranno essere comunicate entro quindici giorni ai gruppi locali e pubblicate sul sito dell'Ugei e pubblicate su Ha-Tikwà.

Art. 23

Articolo non modificato

Art. 24

Articolo non modificato

Titolo IV- Il Presidente

Art. 25

Il Presidente dell'UGEI ha la rappresentanza ufficiale dell'organizzazione di fronte a tutti gli enti e a tutti gli effetti.

Art. 29

E' compito del Presidente coordinare l'attività del Consiglio Esecutivo, convocare e presiederne le riunioni.

In caso di urgenza il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari; tali provvedimenti dovranno essere comunicati tempestivamente ai consiglieri e sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Esecutivo, nella prima riunione seguente, che dovrà essere convocata senza indugio.

Spetta al Presidente sottoporre ad approvazione del Consiglio Esecutivo il verbale della riunione precedente, compilare e tenere aggiornato l'archivio dell'UGEI, redigere la relazione finale.

Art. 30

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, sostituendolo in caso di impedimento.

Titolo IV - Il Collegio dei Garanti

Art. 31

Il Presidente dell'UGEI ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'organizzazione.

Art. 26

E' compito del Presidente sovrintendere alla corretta gestione dell'associazione, coordinare l'attività del Consiglio Esecutivo, convocare e presiederne le riunioni.

In caso di urgenza il Presidente adotta, sotto la propria responsabilità giuridica e politica, tutti i provvedimenti necessari nel pieno rispetto dei principi generali di cui al capo I, comunicandoli tempestivamente al Consiglio e sottoponendoli allo stesso per la ratifica, nella prima riunione seguente.

Spetta al Presidente o un suo delegato sottoporre ad approvazione del Consiglio Esecutivo il verbale della riunione precedente, compilare e tenere aggiornato l'archivio e renderlo accessibile presso la sede legale, redigere la relazione finale.

Art. 27

Articolo non modificato

Titolo V - Il Collegio dei Garanti

Art. 28

Il Collegio dei garanti è composto da membri eletti dal Congresso in numero di tre effettivi e due supplenti, in età non superiore a 40 anni, che siano stati consiglieri per almeno due mandati. Essi durano in carica per due anni, vengono rinnovati ogni due Congressi ordinari e sono eleggibili al massimo due mandati.

In caso di cessazione dell'ufficio per qualsiasi motivo di alcuno dei componenti del Collegio, subentrano i membri supplenti in ordine di numero dei voti ricevuti o, a parità di voti, il più anziano.

Entro un mese dall'elezione il membro più anziano convoca una riunione: in tale occasione il Collegio elegge in suo seno un Presidente.

Il Collegio ha sede presso l'abitazione del Presidente, dove saranno inoltrati i ricorsi ad esso indirizzati.

Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi membri. Non possono essere membri del Collegio persone con altri incarichi elettivi all'interno dell'UGEI o dei gruppi federati.

Art. 32

Al Collegio spetta:

Il Collegio dei garanti è composto da membri eletti dal Congresso, in numero di tre effettivi e due supplenti, di età non superiore a 40 anni, che abbiano già almeno partecipato almeno a due Congressi.

I Garanti durano in carica per due anni, vengono rinnovati ogni due Congressi ordinari e sono rieleggibili al massimo per due mandati.

In caso di cessazione dell'ufficio per qualsiasi motivo di alcuno dei componenti del Collegio, subentrano i membri supplenti in ordine di numero dei voti ricevuti o, a parità di voti, il più anziano.

Entro un mese dall'elezione il membro più anziano convoca una riunione: in tale occasione il Collegio elegge in suo seno un Presidente.

Il Collegio ha sede presso l'abitazione del Presidente, dove dovranno essere inoltrati i ricorsi ad esso indirizzati.

I recapiti del Collegio dei Garanti dovranno essere ampiamente pubblicizzati, al fine di garantire la massima accessibilità e trasparenza della loro azione.

Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi membri. Non possono essere membri del Collegio persone con altri incarichi elettivi all'interno dell'UGEI o dei gruppi locali.

Art. 29

Al Collegio spetta:

a) decidere sui ricorsi relativi all'interpretazione dello Statuto;

b) decidere in via arbitrale, previo accordo delle parti, su qualsiasi controversia che coinvolga i gruppi federati, gli iscritti o gli organi UGEI;

c) esprimere pareri non vincolanti quando richiestogli dagli organi dell'UGEI.

Titolo V - Ha Tikwà

Art. 33

Organo ufficiale di stampa dell'UGEI è Ha Tikwà, giornale aperto al libero confronto delle idee nel rispetto di tutte le opinioni.

Art. 34

Il consigliere responsabile di Ha Tikwà nomina la redazione e comunica al Consiglio Esecutivo i nomi dei redattori, che sono tenuti a sottoscrivere lo Statuto dell'UGEI.

Tale consigliere è garante del rapporto fiduciario tra il Consiglio Esecutivo e la redazione.

NORME APPLICATIVE

Procedure per l'adesione dei nuovi membri.

a) decidere sui ricorsi relativi all'interpretazione dello Statuto;

b) decidere in via arbitrale, previo accordo delle parti, su qualsiasi controversia che coinvolga i gruppi locali, gli iscritti o gli organi UGEI;

c) esprimere pareri non vincolanti quando richiestogli dagli organi dell'UGEI.

Titolo VI - Ha Tikwà

Art. 30

Organo ufficiale di stampa dell'UGEI è Ha Tikwà, giornale aperto al libero confronto delle idee nel rispetto di tutte le opinioni.

Art. 31

Il consigliere responsabile di Ha Tikwà nomina la redazione e comunica al Consiglio Esecutivo i nomi dei redattori, che sono tenuti a rispettare nel proprio operato i principi del presente Statuto.

Tale consigliere è garante del rapporto fiduciario tra il Consiglio Esecutivo e la redazione.

NORME APPLICATIVE

Procedure per l'adesione dei nuovi membri.

L'adesione diretta dei nuovi membri avviene versando la quota associativa e sottoscrivendo il presente Statuto.

L'adesione diretta dei nuovi membri avviene versando la quota associativa annuale, secondo quanto stabilito dal Congresso.—

Tesseramento.—

Il tesseramento ha validità fino al successivo Congresso ordinario.

Procedure per l'adesione delle nuove associazioni.

L'associazione che richiede l'adesione all'UGEI deve presentare domanda scritta al Presidente. Assieme alla domanda deve essere allegato lo Statuto della stessa.

Il Consiglio Esecutivo decide preliminarmente se l'Associazione soddisfa i criteri per l'adesione.

Nel caso in cui il Consiglio Esecutivo ritenga che i criteri non siano soddisfacenti, deve motivarne per iscritto all'Associazione le ragioni.

L'adesione è formalizzata con l'approvazione da parte del Congresso, a maggioranza assoluta, dopo che un rappresentante dell'Associazione avrà risposto alle domande degli aventi diritto al voto.

Il congresso.

A) Procedure accreditamento

Il tesseramento ha validità fino al successivo Congresso ordinario.

Procedure per l'adesione delle nuove associazioni.

L'associazione che richiede l'adesione all'UGEI deve presentare domanda scritta al Presidente. Assieme alla domanda deve essere allegato lo Statuto della stessa.

Il Consiglio Esecutivo decide preliminarmente se l'Associazione soddisfa i criteri per l'adesione.

Nel caso in cui il Consiglio Esecutivo ritenga che i criteri non siano soddisfacenti, deve motivarne per iscritto all'Associazione le ragioni

L'adesione è formalizzata con l'approvazione da parte del Congresso, a maggioranza assoluta, dopo che un rappresentante dell'Associazione avrà risposto alle domande degli aventi diritto al voto.

Il Congresso

A) Procedure accreditamento

~~In apertura della prima sessione il Consiglio Esecutivo nomina un Presidente pro tempore che verifica la lista degli aventi diritto al voto.~~

In caso di contestazione sull'ammissibilità o meno di un avente diritto al voto, ~~la Presidenza pro tempore~~ chiede al Congresso di esprimersi, escludendo dalla votazione gli aventi diritto al voto contestati. Il Congresso decide a maggioranza semplice dei presenti.

~~La Presidenza pro tempore~~ verifica, quindi, il numero degli aventi diritto al voto presenti per la validità del Congresso e questi votano la Presidenza del Congresso, anche fra gli stessi aventi diritto.

~~La Presidenza deve mettere ai voti l'O.d.G. immediatamente dopo tenendo in debito conto le proposte che le sono pervenute.~~

La Presidenza può ammettere alle votazioni gli iscritti che, pur avendone fatta richiesta, non si siano presentati entro la prima giornata dei lavori per motivi gravi ed urgenti.

All'apertura della prima sessione il presidente UGEI verifica la lista degli aventi diritto al voto.

In caso di contestazione sull'ammissibilità o meno di un avente diritto al voto, il Presidente chiede al Congresso di esprimersi, escludendo dalla votazione gli aventi diritto al voto contestati.

Il Congresso decide a maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente verifica, quindi, il numero degli aventi diritto al voto presenti per la validità del Congresso e questi votano la Presidenza del Congresso, anche fra gli stessi aventi diritto.

La Presidenza può ammettere alle votazioni gli iscritti che, pur avendone fatta richiesta, non si siano presentati entro la prima giornata dei lavori. Tale deroga non può essere prevista nei confronti di coloro i quali non abbiano mai precedentemente partecipato ad almeno un Congresso.

L'apertura del congresso è anticipata da un'assemblea plenaria informale finalizzata all'accoglienza dei partecipanti, all'illustrazione delle regole congressuali ed alla discussione di tematiche d'attualità utili ai fini del dibattito.

La suddetta assemblea plenaria si baserà sulle seguenti regole:

a) Il presidente UGEI nomina il moderatore della suddetta assemblea;

B) Procedure di lavoro

1- Il Congresso può decidere di procedere, nei propri lavori, suddiviso in commissioni; in tal caso queste dovranno riferire al Congresso, riunito in sede plenaria.

2- Le mozioni e gli emendamenti possono essere presentati per iscritto alla Presidenza dagli aventi diritto al voto, dal Consiglio Esecutivo e dalla stessa Presidenza.

Le mozioni e gli emendamenti vengono letti dal proponente e discussi dal Congresso; al termine della discussione, dopo un intervento favorevole ed uno contrario, si passa alla votazione.

3- La Presidenza stabilisce i limiti di tempo per gli interventi, in accordo con il Congresso.

Durante una discussione la Presidenza può leggere l'elenco degli iscritti a parlare e, in accordo con il Congresso, dichiarare chiusa la lista. La Presidenza può riaprire la lista degli iscritti a parlare nel caso in cui lo ritenga opportuno.

b) l'assemblea si apre con l'illustrazione delle regole congressuali;

c) l'assemblea deve tenersi il giorno di apertura del congresso.

Il Congresso si apre con la relazione del Presidente e del Tesoriere.

B) Procedure di lavoro

1- Il Congresso può decidere di procedere, nei propri lavori, suddiviso in commissioni; in tal caso queste dovranno riferire al Congresso, riunito in sede plenaria.

2- Le mozioni e gli emendamenti devono essere presentati per iscritto alla Presidenza dagli aventi diritto al voto, dal Consiglio Esecutivo e dalla stessa Presidenza.

Le mozioni e gli emendamenti vengono letti dal proponente e discussi dal Congresso; al termine della discussione, dopo un intervento favorevole ed uno contrario, si passa alla votazione.

3- La Presidenza stabilisce i limiti di tempo per gli interventi, in accordo con il Congresso.

Durante una discussione la Presidenza può leggere l'elenco degli iscritti a parlare e, in accordo con il Congresso, dichiarare chiusa la lista. La Presidenza può riaprire la lista degli iscritti a parlare nel caso in cui lo ritenga opportuno. Ad ogni buon conto, la Presidenza deve permettere al maggior numero di iscritti il diritto di esprimersi.

4- La mozione d'ordine interrompe la discussione: la Presidenza ammette solamente un intervento favorevole ed uno contrario, dopo di che si passa immediatamente alla votazione della stessa.

Una mozione d'ordine non approvata non può essere rimessa in votazione salvo parere favorevole della Presidenza.

5- Sono considerati emendamenti solo quelle proposte che aggiungono, modificano o eliminano elementi di una mozione; gli emendamenti vengono discussi e votati con la stessa procedura prevista per le mozioni.

6- Se viene proposto un emendamento, questo deve essere votato prima della mozione a cui si riferisce; in caso di più emendamenti la Presidenza decide quale debba essere l'ordine di votazione.

7- Se due emendamenti o due mozioni non sono in contrasto fra loro la Presidenza può chiedere ai proponenti di unificarli ed eventualmente concede loro il tempo necessario per la redazione di un documento unitario.

8- Salvo esplicita richiesta di un avente diritto al voto per l'appello nominale, la Presidenza decide se la votazione debba avvenire per appello nominale o per alzata di mano.

9- Se un avente diritto al voto lo richiede, una mozione deve essere votata divisa in parti, dopo di che si mette in votazione l'insieme delle parti approvate; se nessuna delle parti è approvata, la mozione si considera come respinta e non potrà essere rimessa in votazione.

10- Quando si è in fase di votazione, il voto non può essere interrotto, se non per motivi di ordine riguardanti la procedura del voto stesso.

4- La mozione d'ordine interrompe la discussione: la Presidenza ammette solamente un intervento favorevole ed uno contrario, dopo di che si passa immediatamente alla votazione della stessa.

Una mozione d'ordine non approvata non può essere rimessa in votazione salvo parere favorevole della Presidenza.

5- Sono considerati emendamenti solo quelle proposte che aggiungono, modificano o eliminano elementi di una mozione; gli emendamenti vengono discussi e votati con la stessa procedura prevista per le mozioni.

6- Se viene proposto un emendamento, questo deve essere votato prima della mozione a cui si riferisce; in caso di più emendamenti la Presidenza decide quale debba essere l'ordine di votazione.

7- Se due emendamenti o due mozioni non sono in contrasto fra loro la Presidenza può chiedere ai proponenti di unificarli ed eventualmente concede loro il tempo necessario per la redazione di un documento unitario.

8- Salvo esplicita richiesta di almeno 5 aventi diritto al voto per l'appello nominale, la Presidenza decide se la votazione debba avvenire per appello nominale o per alzata di mano.

9- Se un avente diritto al voto lo richiede, una mozione deve essere votata divisa in parti, dopo di che si mette in votazione l'insieme delle parti approvate; se nessuna delle parti è approvata, la mozione si considera come respinta e non potrà essere rimessa in votazione.

10- Quando si è in fase di votazione, il voto non può essere interrotto, se non per motivi di ordine riguardanti la procedura del voto stesso.

11- Due mozioni o emendamenti in contrapposizione vanno votati contemporaneamente ~~con appello nominale~~.

12- In caso di parità di voto, la mozione non è approvata.

13- Una mozione già votata non può essere rimessa in discussione.

14- L'elezione dei membri del Consiglio Esecutivo e dei Revisori dei conti avviene a scrutinio segreto; la votazione viene fatta esprimendo un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei consiglieri e dei revisori da eleggersi.

11- Due mozioni o emendamenti in contrapposizione vanno votati ccontemporaneamente.

12- In caso di parità di voto, la mozione non è approvata.

13- Una mozione già votata non può essere rimessa in discussione.

14- L'elezione dei membri del Consiglio Esecutivo e dei Revisori dei conti avviene a scrutinio segreto; la votazione viene fatta esprimendo un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei consiglieri e dei revisori da eleggersi. Restano salve le norme previste dallo Statuto sulla composizione del Consiglio.

Allegato A: numero dei delegati

Circoscrizione 1: Casale, Genova, Torino e Vercelli: 2 delegati;

Circoscrizione 2: Milano: 9 delegati;

**Circoscrizione 3: Ancona, Bologna, Ferrara, Mantova, Merano, Modena, Padova, Parma, Trieste, Venezia e Verona:
2 delegati;**

Circoscrizione 4: Firenze, Livorno, Napoli e Pisa: 2 delegati;

Circoscrizione 5: Roma: 20 delegati.